

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016
404/2016/R/EFR

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RITIRO, DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. – GSE, DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA IN RETE DAGLI IMPIANTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE TRAMITE LE TARIFFE FISSE ONNICOMPRESIVE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 23 GIUGNO 2016.
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAL MEDESIMO DECRETO INTERMINISTERIALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 aprile 2008 (di seguito: decreto interministeriale 11 aprile 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2012, 493/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 493/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il parere dell'Autorità 14 ottobre 2015, 489/2015/I/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera del 5 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 36732 del 16 dicembre 2014), trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE) alla Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: lettera 5 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7 del decreto interministeriale 23 giugno 2016, prevede:
 - al comma 4, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW, il GSE provveda, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento;
 - al comma 5, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroghi, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. Il medesimo comma prevede che l'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti di produzione resti nella disponibilità del produttore;
 - al comma 6, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l'energia elettrica nella propria disponibilità possono richiedere al GSE di optare per l'erogazione del solo incentivo secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, in luogo del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione;
 - al comma 7, che il diritto ai meccanismi incentivanti, di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, è alternativo al ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (ritiro dedicato attualmente regolato con la deliberazione 280/07) e allo scambio sul posto (attualmente regolato con il Testo Integrato Scambio sul Posto). Inoltre, il medesimo comma 7 prevede che, per gli impianti aventi diritto all'incentivo a seguito di partecipazione alle procedure di asta e registro, resta ferma la possibilità di passare dai meccanismi di ritiro dedicato ovvero di scambio sul posto ai predetti meccanismi di incentivazione;
- l'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, tra l'altro, prevede che la quantità di energia elettrica incentivata a seguito di un potenziamento, anziché misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato, sia calcolata sulla base di un algoritmo che tiene conto dell'intera produzione netta di energia elettrica immessa in rete;
- la previsione di cui al precedente alinea fa sì che l'impianto oggetto di potenziamento debba necessariamente continuare a essere trattato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 23 giugno 2016 e ai fini commerciali, come un unico impianto non suddivisibile in sezioni; ciò implica che l'impianto che accede agli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016, anche solo per una parte della propria produzione netta immessa in rete, non abbia diritto all'accesso al ritiro dedicato;
- le tariffe fisse onnicomprensive previste dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 trovano applicazione nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di

potenza fino a 500 kW diversi da quelli a cui si applicano gli incentivi e gli eventuali premi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, ferme restando le disposizioni in merito all'oggetto e all'ambito di applicazione del decreto interministeriale 23 giugno 2016;

- l'articolo 21 del decreto interministeriale 23 giugno 2016 definisce le modalità di incentivazione degli impianti solari termodinamici, abrogando il decreto interministeriale 11 aprile 2008;
- l'articolo 25 del decreto interministeriale 23 giugno 2016 prevede che l'Autorità definisca:
 - le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al medesimo decreto interministeriale, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE (comma 3 dell'articolo 25);
 - le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del medesimo decreto interministeriale, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE (comma 4 dell'articolo 25);
- la struttura degli strumenti incentivanti definita dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 è sostanzialmente analoga a quella di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- l'Autorità, con la deliberazione 343/2012/R/efr, ha definito:
 - le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 (di seguito: ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 2012);
 - le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 281/2012/R/eel, l'Autorità ha inizialmente definito, in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili, le modalità di applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, al fine di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei produttori in relazione alla efficiente previsione dell'energia elettrica immessa in rete, evitando che i connessi costi di sbilanciamento continuino a gravare sui soli consumatori di energia elettrica;
- con la deliberazione 281/2012/R/efr, l'Autorità, tra l'altro, ha previsto che:
 - sia conferita al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale (partecipando al

- Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero), sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;
- nel caso di ritiro dedicato, sia conferita al GSE piena autonomia nel disciplinare le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato, ferma restando l'impossibilità, per il GSE medesimo, di avvalersi della componente tariffaria A3 a tale fine;
 - con la deliberazione 343/2012/R/efr, l'Autorità ha esteso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 2012 gli stessi principi previsti per il ritiro dedicato relativi alla ripartizione dei corrispettivi di sbilanciamento in capo ai singoli produttori;
 - con la deliberazione 493/2012/R/efr, l'Autorità ha approvato le modalità definite dal GSE, per l'attribuzione, ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva, dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi (di seguito: Regole Tecniche ex deliberazione 281/2012/R/efr);
 - l'articolo 25 del decreto-legge 91/14 ha previsto che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono:
 - a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo fino a 3 kW;
 - definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico a seguito della proposta del GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività;
 - il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2015, ha:
 - definito le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le proprie attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
 - previsto la sostituzione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza del medesimo, posti a carico degli operatori, che risultano in contrasto con le tariffe di cui al precedente alinea (ivi inclusi, pertanto, quelli approvati dall'Autorità con la deliberazione 493/2012/R/efr);
 - a seguito dei contenziosi, presso i relativi Tribunali amministrativi, riferiti alle disposizioni inizialmente introdotte con la deliberazione 281/2012/R/efr in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili, con la deliberazione 522/2014/R/eel, l'Autorità, ha ridefinito le modalità di applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili;
 - il punto 5. della deliberazione 522/2014/R/eel ha dato mandato al GSE di aggiornare, previa pubblica consultazione, le Regole Tecniche ex deliberazione 281/2012/R/efr, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento, ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva, ai fini di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella medesima deliberazione 522/2014/R/eel;

- il GSE, con lettera 5 dicembre 2014 ha ottemperato a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione 522/2014/R/eel trasmettendo alla Direzione Mercati dell'Autorità:
 - il documento contenente la sintesi della consultazione pubblica, ivi incluse le risposte puntuali dei diversi operatori;
 - le Regole Tecniche ex deliberazione 281/2012/R/efr come conseguentemente aggiornate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 23 giugno 2016, nonché le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;
- prevedere che le modalità di ritiro e le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE, di cui al precedente alinea, siano analoghe a quelle già definite dalla deliberazione 343/2012/R/efr, poiché il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva previsto dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 è concettualmente analogo al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 2012;
- prevedere che i corrispettivi di sbilanciamento sostenuti dal GSE, in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive, siano posti in capo ai produttori che accedono a tali tariffe secondo le medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato;
- definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, prevedendo che siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3:
 - nel caso di impianti di potenza superiore a 500 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 500 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive, gli oneri relativi agli incentivi erogati dal GSE;
 - nel caso di impianti di potenza fino a 500 kW diversi da quelli di cui al precedente alinea, la differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica ammessa alle tariffe fisse onnicomprensive e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica;
- non prevedere ulteriori oneri in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3, derivanti dall'attuazione al decreto interministeriale 23 giugno 2016, per effetto dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14;

- abrogare la deliberazione ARG/elt 95/08, a seguito dell'abrogazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto interministeriale 23 giugno 2016, del decreto interministeriale 11 aprile 2008, introducendo nel presente provvedimento le disposizioni della medesima deliberazione ARG/elt 95/08 che continuano a produrre effetti;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

DELIBERA

1. di approvare le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016, riportate nell'allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 111/06 nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione di "energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto interministeriale 23 giugno 2016";
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione "unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto interministeriale 23 giugno 2016";
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 280/07 nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine di ciascuna delle definizioni di cui alle lettere a) e b), sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016.";
 - all'articolo 2, comma 2.2, le parole "5 luglio 2012 e 6 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "5 luglio 2012, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016";
4. di modificare il Testo Integrato Trasporto nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto 5 aprile 2013" è aggiunta la seguente definizione: "
 - **decreto 23 giugno 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;"
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione 597/2015/E/com" è inserita la seguente definizione: "

- **deliberazione 404/2016/R/efr** è la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr;”;
 - all’articolo 50, comma 50.1, lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere: “
 - z) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2016 nel caso di impianti di potenza fino a 500 kW diversi da quelli di cui alla lettera aa), e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 404/2016/R/efr;
 - aa) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 23 giugno 2016 nel caso di impianti di potenza superiore a 500 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 500 kW che optano per l’erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive.”;
 - all’articolo 50, comma 50.9, le parole “comma 50.1, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s), t), u), v), w), x), y),” sono sostituite dalle seguenti: “comma 50.1, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s), t), u), v), w), x), y), z), aa),”.
5. di abrogare la deliberazione ARG/elt 95/08;
 6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 7. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06, la deliberazione 280/07 e il Testo Integrato Trasporto come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE